

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 12 del 08/02/2012 - rif. PREC 262/11/F

Parere di Precontenzioso n. 12 del 08/02/2012 - rif. PREC 262/11/F d.lgs 163/06 Articoli 48 - Codici 48.1

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis - "Procedura aperta per l'affidamento del progetto di completamento impianti di misurazione - Fornitura ed installazione di gruppi di consegna aziendale automatizzati" - Data di pubblicazione del bando: 29.7.2011 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 2.113.319,16 - S.A.: Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis- Sebbene la legge non qualifichi espressamente come perentorio il termine di dieci giorni per la produzione della documentazione richiesta a comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, l'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che il termine in questione abbia natura perentoria in quanto tale perentorietà sarebbe insita nella stessa automaticità della comminatoria prevista per la sua inosservanza. Nel caso, tuttavia, sia la stessa stazione appaltante a ritenere opportuna l'integrazione della documentazione, assegnando un nuovo termine per fornire i necessari chiarimenti, la richiesta integrazione di documentazione deve ritenersi ammissibile in quanto discrezionalmente disposta dalla stessa stazione appaltante, in condizione di reciprocità anche con altro partecipante.

Parere di Precontenzioso n. 12 del 08/02/2012 - rif. PREC 262/11/F d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1

Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante non può sopperire con il c.d. "potere di soccorso" alla mancanza di documentazione prescritta dalla "lex specialis" di gara, riguardando, i criteri esposti ai fini dell'integrazione, semplici chiarimenti e non ulteriore documentazione; pertanto, l'omessa allegazione della documentazione prescritta non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa la regolarizzazione postuma. In tal caso, infatti, non si tratta di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara.